

All'atto del perfezionamento del contratto, il prof deve dimostrare il possesso di alcuni requisiti

Neoassunti, valanga di documenti

Dall'idoneità fisica alla fedina penale pulita, tutto da provare

Pagina a cura
DI ANTIMO DI GERONIMO

Insegnanti neoimmessi in ruolo alle prese con i documenti di rito. I docenti che sono stati individuati dagli uffici scolastici provinciali, come destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato, in caso di accettazione, dovranno produrre, dopo la stipula del contratto, alcuni documenti importanti, necessari per il perfezionamento del rapporto di lavoro e per ottenere successivamente vantaggi retributivi e ai fini della pensione. Si tratta dei cosiddetti documenti di rito. Ecco di che cosa si tratta.

CERTIFICATO DI IDONEITÀ

Il documento più importante, da presentare in tempi brevi, dopo la stipula del contratto individuale di lavoro, è il certificato di idoneità all'impiego rilasciato dalla competente autorità sanitaria. L'obbligo rileva a seguito della sottoscrizione del contratto, perché è espressamente previsto nelle relative condizioni. A differenza che in passato, non c'è più il termine perentorio di 30 giorni. Ma è bene presentarlo tempestivamente, perché la mancata presentazione del certificato comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.

IL CASELLARIO GIUDIZIALE

La presentazione del certificato del tribunale, dal quale si

evince l'inesistenza di situazioni di natura civile e penale, ostive alla costituzione del rapporto di lavoro, non è più prevista dalla normativa vigente. Anche in questo caso, infatti, l'inesistenza di condanne penali o di procedimenti pendenti oppure di cancellazioni dalle liste elettorali a seguito di procedimenti giudiziari, viene ritualmente autocertificata, sin dall'atto della presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di reclutamento. Insomma, non vi è alcun obbligo.

Ma la mancata presentazione del certificato, talvolta, costituisce un intoppo per la formazione dei provvedimenti di conferma in ruolo. In alcune ragio-



rie provinciali, infatti, taluni funzionari scrupolosi, prima di dare il placet ai provvedimenti, chiedono all'amministrazione scolastica di procedere al controllo della veridicità delle af-

fermazioni contenute nelle autocertificazioni.

E ciò si traduce in un allungamento dei tempi delle relative procedure. Giova ricordare, peraltro, che questi rallentamenti si riverberano anche sui provve-

LA SINTESI PER PUNTI

Che cosa sono

sono dei documenti che servono a comprovare il possesso dei requisiti per l'assunzione

Quando si presentano

alcuni vanno inoltrati all'atto dell'assunzione o subito dopo, altri possono essere presentati senza termini particolari

Dove si presentano

presso gli uffici di segreteria della scuola di servizio

Documenti obbligatori

il certificato di idoneità all'impiego e la dichiarazione dei servizi

Domande facoltative

la domanda di ricostruzione di carriera l'istanza di computo e riscatto ai fini della pensione o in alternativa la domanda di totalizzazione

dimenti di ricostruzione di carriera. Che non possono essere emanati se prima non vengono formati i relativi provvedimenti di conferma in ruolo.

E dunque, per evitare problemi, talvolta, i diretti interessati consegnano spontaneamente il certificato generale del casellario giudiziale. Anche se la presentazione di questo certificato non costituisce più un obbligo di legge.

INCOMPATIBILITÀ

All'atto della presa di servizio i neodocenti a tempo indeterminato stipulano il contratto individuale di lavoro con il dirigente scolastico. Tale contratto viene formato mediante i modelli allegati alla circolare 54 del 22 giugno 2007. Se l'interessato è stato individuato come destinatario della proposta di assunzione entro il 31 luglio, si utilizza il modello E-1. Se invece l'individuazione è avvenuta dopo tale data, si utilizza il modello E-2. Entrambi i modelli contengono alcune diciture destinate alle dichiarazioni del lavoratore.

Tra queste, di particolare importanza è quella relativa alla inesistenza di situazioni di incompatibilità con l'impiego. Tali situazioni sono elencate nell'articolo 508 del decreto legislativo 297/94. Per esempio: il fatto di impartire lezioni private ad alunni che frequentano la scuola di servizio oppure l'esercizio di attività commerciali o professionali. In alcuni casi, peraltro, l'incompatibilità viene meno a seguito di autorizzazione del dirigente scolastico. Oppure se si sceglie di trasformare il rapporto di lavoro da tempo normale a tempo parziale con adempimento di non più del 50% della prestazione normale.

In ogni caso, per evitare problemi, è opportuno rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità prima di stipulare il contratto di lavoro individuale.

DICHIARAZIONE SERVIZI

Un altro adempimento previsto da i neoimmessi in ruolo è la cosiddetta dichiarazione dei

servizi. Si tratta di un documento che deve essere presentato contestualmente all'assunzione in servizio. Ed è espressamente previsto dall'articolo 145 del decreto del presidente della repubblica 1092 del 1973. La dichiarazione deve recare tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza presso le amministrazioni statali e gli altri enti pubblici, il servizio militare, i periodi prestati in qualità di lavoratore autonomo, libero professionista o alle dipendenze di privati e i titoli di studio. Va resa anche se negativa. Per esempio, anche dai neoimmessi in ruolo che non hanno mai lavorato prima dell'assunzione. La dichiarazione va effettuata utilizzando gli appositi modelli che vengono forniti dall'amministrazione e vale come autocertificazione.

CARRIERA

Al momento della conferma in ruolo, il dipendente può presentare alla scuola una domanda per il riconoscimento dei servizi prestati in precedenza, per ottenere l'adeguamento della retribuzione all'anzianità di servizio. A seguito di questa richiesta, e dopo aver aggiornato il fascicolo personale elettronico in base alla documentazione cartacea, l'istituzione scolastica dovrà produrre il decreto di ricostruzione della carriera.

Il provvedimento ha l'effetto di trasformare i servizi svolti precedentemente in anzianità giuridica ed economica. E dunque anche quello di rideterminare, in base alle tabelle del contratto di lavoro in vigore nei periodi di servizio di ruolo, il trattamento economico corrente e futuro. Questo processo amministrativo è regolato da una normativa complessa e articolata, disponibile sulla rete intranet del ministero della pubblica istruzione. La domanda di riconoscimento dei servizi deve essere consegnata alla segreteria della scuola di servizio all'atto della conferma in ruolo o, comunque, entro dieci anni da questo evento. Ma trascorsi 5 anni si perde il diritto agli arretrati maturati precedentemente.

In ogni caso le vecchie domande già inoltrate agli uffici scolastici provinciali restano di competenza di questi ultimi. I successivi provvedimenti che definiscono variazioni nel trattamento economico, dovute a variazioni di stato giuridico, passaggi di ruolo ecc., vengono invece emanati d'ufficio. Il termine massimo entro il quale dovrebbe essere emanato il provvedimento di ricostruzione è di 480 giorni.

Cosa recuperare per la pensione

Per raggiungere i requisiti per la pensione è possibile far valere anche i periodi di servizio prestati senza assicurazione obbligatoria, il periodo di durata legale degli studi e, eventualmente, anche altri periodi caratterizzati dall'assenza di prestazione a vario titolo. Per ottenere i relativi benefici è necessario produrre la domanda di computo oppure la domanda di riscatto. Nel primo caso il riconoscimento avviene senza oneri. Nel caso del riscatto, invece, bisogna pagare.

Si può chiedere la ricongiunzione per i periodi di lavoro presso privati

L'elenco completo dei servizi valutabili per computo è contenuto 11 e 12 del decreto del presidente della repubblica 1092/73. Gli articoli 13 e 14 dello stesso decreto indicano, invece, i periodi ammessi a riscatto, a titolo oneroso. A questi servizi possono essere aggiunti anche quelli indicati nella circolare Inpdap n. 38/2004, che fissa i termini per presentare la relativa domanda ed elenca anche le nuove tipologie di servizio che possono essere riscattate. Tra questi, sono com-

presi anche i periodi di soluzione di continuità della prestazione fra un lavoro e un altro.

LA RICONGIUNZIONE

Se l'interessato ha lavorato presso privati, prima dell'immissione in ruolo, può chiedere il riconoscimento dei relativi periodi ai fini della pensione.

Nel caso in cui le relative contribuzioni dovessero essere più basse rispetto a quelle previste per la scuola, bisognerà, però, versare la differenza.

La differenza da versare consiste nel «cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative» (articolo 2, legge 297/94).

LA TOTALIZZAZIONE

Se l'interessato dovesse ritenere la ricongiunzione troppo onerosa potrà sempre optare per la totalizzazione.

Un procedimento che somma automaticamente i contributi versati nelle diverse gestioni e che è previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 184/97 per i nuovi assunti (che sono ormai in regime contributivo).

Azienda
Scuola

a cura di
ALESSANDRA RICCIARDI